

Rassegna Stampa

di Giovedì 30 luglio 2020



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
1	Il Sole 24 Ore	30/07/2020	MILLE GIORNI PER IL CONTRATTO DELL'ANAS (G.Santilli)	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	30/07/2020	SUPERBONUS 110 % IL MISE DEFINISCE LAVORI AMMESSI E TETTO AI COSTI (L.Rollino/S.Fossati)	5
2	Il Sole 24 Ore	30/07/2020	PRONTI I FORMAT PER ATTESTARE LA REGOLARITA' DEI LAVORI (L.R.)	9
25	Il Sole 24 Ore	30/07/2020	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON LE VECCHIE DISTANZE TRA EDIFICI (G.Saporito)	10
1	Italia Oggi	30/07/2020	BONUS 110%, COSI' L'ASSEVERAZIONE (F.Poggiani)	11
1	Italia Oggi	30/07/2020	SUPERBONUS, CESSIONE DEL CREDITO ANCHE PARZIALE (F.Poggiani)	13
25	Italia Oggi	30/07/2020	SUPERBONUS A COSTI CERTIFICATI (C.Bartelli)	14
Rubrica Economia				
25	Il Sole 24 Ore	30/07/2020	VENDITA DI IMMOBILI PIU' FACILE CON IL TIMBRO DI STATO LEGITTIMO (G.Saporito)	15
Rubrica Altre professioni				
29	Corriere della Sera	30/07/2020	LAVORO, I CONSULENTI IN PIAZZA "SERVE UN SUSSIDIO UNICO" (I.Trovato)	16
Rubrica Ingegneri				
18	Corriere della Sera	30/07/2020	Int. a B.Balaram: L'INGEGNERE DELLA NASA: "IL MIO ELICOTTERO VOLERA' SU MARTE" (G.Caprara)	17
Rubrica Fisco				
1	Il Sole 24 Ore	30/07/2020	PARTITE IVA, SCONTO SUBITO SU INVESTIMENTI (G.Parente/G.Trovati)	18

Mille giorni per il contratto dell'Anas

DL SEMPLIFICAZIONI

Il decreto non abbrevia l'iter con cui l'ente finanzia le proprie opere

Ance: 94 miliardi di lavori con i nuovi appalti di emergenza senza gara

Edizione chiusa in redazione alle 22

Il Dl semplificazioni non abbrevia l'iter con cui l'Anas finanzia le proprie opere. La legge di bilancio 2018 ha reso disponibili i 6,1 miliardi della tranche 2018 del contratto di programma, ma da allora sono passati 940 giorni e le risorse restano bloccate. Sulla carta ne sarebbero dovuti passare 90, ma i tempi sono dilatati dagli 11 passaggi necessari per il via libera. L'Ance: lavori per 94 miliardi con i nuovi appalti di emergenza senza gara. **Giorgio Santilli** - a pag. 3

Mille giorni per il contratto Anas: tutti i buchi del Dl semplificazioni

Al Senato. il confronto parlamentare occasione per recuperare norme annunciate e poi stralciate come l'accelerazione dei finanziamenti per strade e ferrovie. Bankitalia: serve una riforma organica

Giorgio Santilli

Sono passati 940 giorni dal momento in cui la legge di bilancio 2018 ha reso disponibili i 6,1 miliardi della tranche 2018 del contratto di programma con cui l'Anas dovrebbe finanziare le proprie opere. Ne sarebbero dovuti passare novanta - almeno secondo l'impegno del ministero delle Infrastrutture verso la società stradale - per far arrivare quelle somme ma gli undici passaggi necessari per arrivare al capolinea (e oggi siamo solo al sesto) hanno dilatato i tempi oltre ogni orizzonte temporale sostenibile e accettabile per uno Stato democratico. Quello stesso Stato - ma qui bisogna dire governo - che nel momento in cui vara un decreto legge di 65 articoli per semplificare anzitutto le procedure di avvio e realizzazione delle opere pubbliche stralcia proprio la norma, più volte annunciata, che avrebbe dovuto approvare rapidamente questa e altre tranche di contratti di programma 2018-2019 di Anas e anche di Rete ferroviaria italiana (Rfi). In tutto 27,1 miliardi che restano sospesi, stanziati ma non disponibili né spendibili, sacrificati a una logica consociativa che vede la moltiplicazione dei passaggi fra conflitti interministeriali, decisioni Cipe, pareri parlamentari sulle sin-

gole opere, passaggi molteplici e ripetuti alla Corte dei conti (ma in uffici diversi). Come già in altre circostanze - si pensi al decreto sbloccacantieri del governo gialloverde nel giugno 2019 - un governo discute al proprio interno per alcuni mesi un pacchetto di norme, prova ad affrontare alcune questioni chiave, poi perde i pezzi fondamentali per strada. E magari imbarca norme utili solo a chi le propone.

Senza nulla togliere allo spirito e ad alcune norme importantissime del decreto legge 76 sulle semplificazioni - quelle sul danno erariale o le accelerazioni per le opere green - quei 940 giorni del contratto Anas pendono come una spada di Damocle sul provvedimento ora all'esame del Senato, quasi a ricordare che si rischia anche stavolta il buco nell'acqua. O che si risolveranno alcune criticità lasciando in piedi altre, con un risultato limitato sulla catena complessiva.

E alla fine di una intensa tre giorni di audizioni in cui sono stati ascoltati dalle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici imprese, pubbliche amministrazioni, esperti, altri soggetti istituzionali viene fuori che quella norma più volte annunciata e poi stralciata non è l'unico buco del decreto semplificazioni.

Via Nazionale ricorda anche l'importanza di digitalizzazione e riduzione delle stazioni appalti

Molti, soprattutto fra le imprese hanno ricordato che la semplificazione dovrebbe riguardare tutto il rapporto fra Pa e privati e in particolare tutto il percorso di approvazione degli investimenti (pubblici e privati) da parte della pubblica amministrazione. Soprattutto non si può dimenticare di intervenire su quell'iter ordinario di approvazione del progetto «a monte» dell'affidamento dell'appalto che è la vera patologia italiana, con tempi che arrivano a 8-10 anni solo per poter aprire un cantiere (ancora l'Anas ha mostrato in passato questa criticità) sui 15 anni medi necessari per realizzare una grande opera.

Il decreto è timido su alcuni passaggi chiave. Per esempio su poteri e sui tempi del ministero dell'Ambiente nella procedura ordinaria di valutazione di impatto ambientale. Si riconosce anche che il problema esiste perché per le sole opere green si prevede una procedura semplificata e accelerata (che ha per altro ha bisogno di essere attivata con la nomina di una commissione ad hoc). Come impostazione generale il decreto affida la soluzione delle criticità, là dove non riesce a intervenire sulle procedure ordinarie, a figure commissariali straordinarie.

Ma non mancano altre omissioni

rispetto ad aspetti delicatissimi per cui l'Italia è sotto procedura Ue o ha addirittura subito condanne dalla Corte Ue. Per esempio la riforma del subappalto, anche questa annunciata e non inserita nel provvedimento. Senza contare grandi questioni critiche che sono parallele al tema degli investimenti pubblici come i tempi di pagamento della Pa e lo split payment recentemente prorogato dal governo. Un capitolo diverso riguarda l'as-

senza di segnali politici o di riferimenti nel Dl su misure fondamentali per un salto di efficienza della macchina già previste dall'ordinamento ma rimaste del tutto inattuato. Due aspetti decisivi - la riduzione delle stazioni appaltanti e una accelerazione del processo di digitalizzazione del public procurement - sono stati ricordati ieri da Bankitalia per voce del capo del Dipartimento Immobili e ap-

palti, Luigi Donato. Che dà anche una lettura più complessiva quando dice che l'approccio del governo di agire con strumenti e tempi normativi diversi «consente di anticipare l'adozione delle misure più urgenti, osservarne l'impatto, e si auspica in tempi brevi, intervenire in vista di una riforma più organica del sistema italiano del public procurement».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CRITICITÀ



CONTRATTI ANAS E RFI

In attesa del via libera per 27,1 miliardi

Undici passaggi per il traguardo
 La legge di bilancio 2018 ha reso disponibili i 6,1 miliardi della tranche 2018 del contratto di programma Anas. Da allora sono passati 940 giorni e le risorse restano bloccate. I tempi sono dilatati dagli 11 passaggi necessari per il via libera fra decreti interministeriali, delibere Cipe, pareri parlamentari, controlli della Corte dei conti

Risorse in stand by

In attesa ci sono anche altre tranches di contratti di programma 2018-2019 di Anas e anche di Rete ferroviaria italiana (Rfi). In tutto 27,1 miliardi che restano sospesi, stanziati ma non disponibili né spendibili



SOLO COMMISSARI

Le procedure ordinarie a monte del cantiere

La patologia italiana
 Le imprese hanno ricordato che la semplificazione dovrebbe riguardare tutto il percorso di approvazione degli investimenti (pubblici e privati) da parte della Pa. Occorre intervenire sull'iter ordinario di approvazione del progetto «a monte» dell'affidamento dell'appalto che è la vera patologia italiana

La soluzione del Dl

Come impostazione generale il decreto affida la soluzione delle criticità, là dove non riesce a intervenire sulle procedure ordinarie, a figure commissariali straordinarie.



CANTIERI

Riforma del subappalto fra le norme dimenticate

Sotto procedura Ue
 Nel decreto semplificazioni non mancano altre omissioni rispetto ad aspetti delicatissimi per cui l'Italia è sotto procedura Ue o ha addirittura subito condanne dalla Corte Ue. Per esempio la riforma del subappalto, anche questa annunciata e non inserita nel provvedimento.

Investimenti pubblici

Le imprese lamentano anche che non siano ancora state risolte grandi questioni critiche parallele al tema degli investimenti pubblici come i tempi di pagamento della Pa e lo split payment recentemente prorogato dal governo



BANKITALIA

Serve riforma organica del public procurement

Misure previste ma inattuate
 Per Luigi Donato, capo del Dipartimento Immobili e appalti di Banca d'Italia, il decreto «consente di anticipare l'adozione delle misure più urgenti» ma è necessario intervenire, «si auspica in tempi brevi», con «una riforma più organica del sistema italiano del public procurement»

Digitalizzazione

Due aspetti già previsti da norme in vigore ma che andrebbero completati rapidamente, perché strategici, sono la riduzione delle stazioni appaltanti e la digitalizzazione del public procurement



Gabriele Buia. Il presidente dell'Ance ha espresso fortissimi timori che la deregulation prevista nel decreto Semplificazioni possa comportare rischi seri di violazioni di principi fondamentali di concorrenza: «Il potenziale impatto è ben superiore a quello annunciato»

209 miliardi

IL PIANO DI RILANCIO ITALIANO

Nei prossimi mesi dovrà esserci la presentazione all'Europa del piano di rilancio italiano da 209 miliardi

Tra le misure positive segnalate dall'Associazione il danno erariale e la riforma dell'abuso di ufficio



Superbonus 110%, il Mise definisce lavori ammessi e tetto ai costi

LE AGEVOLAZIONI

Varati i decreti attuativi sui requisiti tecnici e sui controlli delle opere

Il Mise ha varato ieri i due decreti attuativi, previsti dal Dl Rilancio, relativi al superbonus del 110%. Si tratta del decreto sui requisiti tecnici, che fissa i massimali di costo e i controlli a campione. E del decreto sulle asseverazioni dei lavori, indispensabili per poter beneficiare delle detrazio-

ni, che stabilisce le modalità di trasmissione e le caratteristiche del modulo da inviare agli organi competenti, tra cui l'Enea. Il decreto attuativo alza l'asticella della prestazione energetica richiesta per accedere alle detrazioni. In particolare, sono forniti nuovi limiti, decisamente più performanti, per i valori di trasmittanza termica che devono essere garantiti in caso di intervento su edifici esistenti per gli interventi di coibentazione delle superfici verticali, orizzontali ed inclinate, e per la sostituzione degli infissi.

Fossati, Rollino, Gavelli — a pag. 2



Risparmio energetico, alzata l'asticella per il 110%

Il nuovo decreto dello Sviluppo economico. La norma tecnica approvata ieri definisce requisiti più performanti rispetto al passato ma sono esclusi dal conteggio i ponti termici

**Saverio Fossati
Luca Rollino**

Il mosaico del superbonus del 110% acquista due tessere importanti: più tempestivo dell'agenzia delle Entrate (da cui si attendono i due provvedimenti su visti di conformità e cessione del credito d'imposta - sconto in fattura) il Mise ha varato ieri i due decreti attuativi previsti dal Dl Rilancio.

Lo aveva annunciato ieri in mattinata il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in audizione in commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Si tratta anzitutto del decreto sui "requisiti tecnici", i cui contenuti, anticipati dal Sole 24 Ore lo scorso 23 luglio, sono stati confermati. Il secondo decreto è quello per le asseverazioni dei lavori, indispensabili per beneficiare delle detrazioni: «Il decreto sui requisiti tecnici fissa i massimali di costo e i controlli a campione. Stabilisce che il tecnico asseveri i costi massimi per tipologia d'intervento attraverso i prezzari regionali oppure in prezzari commerciali. In alternativa devono essere determinati in maniera analitica. Le agevolazioni riguarderanno anche le porte interne. C'è un secondo decreto, nuovo, che è il decreto asseverazioni, ossia la definizione delle modalità di trasmissione e del modulo che vengono inviati agli organi competenti, tra cui Enea».

Il ministro ha sottolineato come i lavori parlamentari per la conversione del Dl Rilancio, lo abbiano «decisamente migliorato». Inoltre, spiega Patuanelli, «uno dei 13 elementi di valutazione dei progetti che entro il 15 ottobre dovremo presentare alla Commissione Ue per l'uso delle risorse

se messe a disposizione dal Recovery Fund è il raggiungimento degli obiettivi Piano Energia e Clima (Pniec)».

Nel decreto vengono chiariti numerosi aspetti, a partire dai tetti di costo degli interventi, che verranno utilizzati per definire la «congruità» dell'intervento rispetto alla spesa. Si possono usare i «prezzari» predisposti da Regioni e province autonome o quello edito dal Dei - Tipografia del Genio Civile. Però, data la varietà degli interventi possibili, non sempre i prezzari sono utilizzabili. In questo caso il tecnico abilitato forma un elenco dei costi in modo analitico (si veda l'articolo qui sotto).

Ma nella norma vengono poi elencati, negli allegati, tutti i lavori agevolabili, con definizione e percentuale di detrazione, una specie di riassunto ufficiale di grande utilità per orientarsi nella babele degli sconti fiscali dell'ecobonus.

Nel Dm sono state inserite definizioni indispensabili (si vedano le schede in pagina) per capire cosa si intenda per «parte comune» dell'edificio (il riferimento è all'articolo 1117 del Codice civile), anche non condominiale, e cosa significhi «edificio unifamiliare» e autonoma funzionalità», in modo che sia chiaro che le unità che si trovano in quelle condizioni potranno eseguire i lavori «trainanti» in autonomia.

In particolare, si parla di parti comuni come di quelle (tetti, muri portanti, eccetera) degli «edifici dotati di più unità immobiliari», senza specificare che queste unità debbano anche essere possedute da una pluralità di proprietari (il che è essenziale per poter parlare di condominio), estendendo quindi la definizione anche a

edifici con più unità immobiliari ma unico proprietario.

È stato anche chiarito che le spese vanno pagate con bonifico parlante e che qui, se a pagare sono le persone fisiche, deve sempre risultare «il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato».

Il decreto attuativo alza poi l'asticella della prestazione energetica richiesta per accedere alle detrazioni in campo energetico. In particolare, sono forniti nuovi limiti, decisamente più performanti, per i valori di trasmittanza termica che devono essere garantiti in caso di intervento su edifici esistenti per gli interventi di coibentazione delle superfici verticali, orizzontali ed inclinate, e per la sostituzione degli infissi. Questi valori saranno in vigore non solo per gli interventi che vorranno fruire delle aliquote ordinarie dell'Ecobonus, ma anche per gli interventi che vorranno intercettare la più stimolante aliquota del 110 per cento.

In questa versione finale del decreto è stato poi chiarito, anche a seguito della segnalazione del Sole 24 Ore (si veda il quotidiano del 23 luglio) che i limiti di trasmittanza termica non sono comprensivi dei ponti termici.

In caso contrario sarebbero pressoché escluse tutte le tecnologie se non il solo cappotto esterno, con i limiti imposti a livello urbano in merito all'applicazione ai piani terra dello strato coibente sulla superficie esterna del fabbricato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VADEMECUM OPERATIVO

1

VILLETTE

Edifici unifamiliari con ingressi separati

La definizione

Per edificio unifamiliare il Mise, in base al decreto attuativo del Dl 34/20 varato ieri, intende quello riferito a un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare

2

INGRESSI SEPARATI

L'«autonomia funzionale»

Impianti esclusivi

Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" se dotata di impianti per acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà o uso esclusivo e un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso, che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà

3

SI ALZA L'ASTICELLA

Trasmittanza, limiti più severi

La prestazione

Sono forniti nuovi limiti, decisamente più performanti, per i valori di trasmittanza termica che devono essere garantiti in caso di intervento su edifici esistenti per gli interventi di coibentazione delle superfici verticali, orizzontali ed inclinate, e per la sostituzione degli infissi. Questi valori valgono per tutti gli interventi, non solo per quelli con il 110%

4

I LIMITI

I ponti termici non si conteggiano

Tecnologie a rischio

È stato chiarito, anche a seguito della segnalazione del Sole 24 Ore, che i limiti di trasmittanza termica non sono comprensivi dei ponti termici. In caso contrario sarebbero pressoché escluse tutte le tecnologie ad eccezione del cappotto esterno, con i limiti imposti a livello urbano in merito all'applicazione ai piani terra dello strato coibente sulla superficie esterna

5

CHIARIMENTI

La definizione di «parte comune»

Non solo in condominio

Il Mise ha chiarito che per «parti comuni degli edifici» si intendono «le parti di cui all'articolo 1117 del Codice civile, degli edifici dotati di più unità immobiliari». Con questa espressione ha quindi esteso il concetto di parti comuni a tutti gli edifici che abbiano una pluralità di unità immobiliari anche se sono di un solo proprietario

6

INDICARE LA FATTURA

Si paga sempre con bonifico parlante

Maglie strette

Per pagare i lavori si usa un bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale dell'impresa. Andranno conservate le fatture, o le ricevute fiscali, e la ricevuta del bonifico bancario o postale


Gli allegati al decreto sui requisiti tecnici elencano tutti i lavori agevolabili con la percentuale di detrazione

119

L'ARTICOLO SUL 110%

Il testo del Dl Rilancio è definitivo grazie alla legge di conversione 77/2020 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 18 luglio 2020

IL SUPERBONUS



Il decreto sui requisiti tecnici. Tra i contenuti le definizioni, come quella di parte comune, che condizionano l'accesso al bonus. Le agevolazioni riguardano anche serramenti e infissi. Il bonifico parlante deve fare riferimento al numero e alla data della fattura

2

I DECRETI UFFICIALIZZATI IERI DAL MISE

Il decreto con i requisiti tecnici e il decreto asseverazioni per trasmettere il modulo da inviare agli organi competenti



I costi. Per definire la «congruità» dei lavori si possono usare i prezzi predisposti da Regioni e province autonome o quello edito dal Dei-Tipografia del Genio civile



Il ministro

Patuanelli: «Uno dei 13 elementi di valutazione dei progetti che dovremo presentare alla Commissione Ue per il Recovery Fund è il raggiungimento degli obiettivi Piano energia e clima».

DECRETO ASSEVERAZIONI

Pronti i format per attestare la regolarità dei lavori

È previsto che il «tecnico abilitato» appartenga a un Ordine o a un Collegio

Per accedere al superbonus viene richiesta una ulteriore attività, successiva alla chiusura dei lavori: l'asseverazione redatta dal tecnico abilitato.

In particolare, l'articolo 119 del Dl Rilancio prevede che per poter fruire del 110% e dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti previsti dal decreto requisiti ecobonus e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il nuovo decreto asseverazioni, varato ieri con quello dedicato ai requisiti tecnici (illustrato negli altri articoli nella pagina) prevede che il «tecnico abilitato» appartenga a un Ordine o a un Collegio: è infatti esplicita la richiesta di apposizione del timbro professionale attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell'iscrizione nell'Albo professionale e di svolgimento della libera professione. Parrebbero quindi totalmente esclusi i certificatori energetici non iscritti ad una delle categorie ordinistiche.

L'asseverazione deve riportare la dichiarazione del massimale della polizza di assicurazione professionale sottoscritta dal professionista: tale polizza, allegata in copia, con il documento di riconoscimento costituisce parte integrante dell'asseverazione stessa. Il massimale della polizza, per esplicita richiesta del Dl Rilancio, deve essere adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi.

Non sono considerate valide per poter accedere al superbonus le polizze di assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria o con società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione euro-

pea o non aderente allo Spazio economico europeo.

Il decreto asseverazioni riporta due format: uno per l'asseverazione redatta a fine lavori (comunque sempre necessaria), e uno per l'asseverazione redatta a stato avanzamento lavori. Le asseverazioni saranno sempre trasmesse per via telematica e proprio per questo sarà istituito un apposito portale on line tramite cui effettuare il caricamento e l'invio dei documenti.

A seguito della trasmissione, il tecnico abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori, qualora le asseverazioni facciano riferimento a lavori conclusi.

I controlli saranno affidati ad Enea che effettuerà un controllo automatico (per il tramite del portale) al fine di assicurare la completezza della documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, Enea dovrà verificare che sia presente apposita dichiarazione in merito a:

- sussistenza dei requisiti soggettivi del beneficiario;
- rispondenza di tutti gli interventi ai requisiti tecnici previsti;
- sussistenza dei requisiti dell'edificio, tali da farlo rientrare tra quelli agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto Rilancio;
- congruità degli interventi rispetto ai costi specifici;
- corretta e completa compilazione e datazione dell'asseverazione;
- presenza della polizza professionale, con adeguato massimale di copertura.

In caso il controllo dia esito positivo, Enea rilascia la ricevuta informatica, comprensiva del codice identificativo della domanda.

Nei casi in cui l'asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento


delle opere per la loro realizzazione, è invece acquisita dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti tecnici previsti, degli Ape preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati. In caso di esito positivo della verifica Enea rilascia la ricevuta informatica del codice identificativo della domanda che evidenzia la caratteristica di «stato di avanzamento lavori».

Qualora invece l'asseverazione si riferisca ad un intervento concluso, Enea rilascia un codice identificativo della domanda che evidenzia la caratteristica di «intervento realizzato». Se, infine, una asseverazione relativa ad uno stato di avanzamento lavori non sia seguita da una asseverazione di chiusura lavori entro 48 mesi, Enea comunica la mancata conclusione dei lavori all'Agenzia delle Entrate.

I controlli sulla regolarità delle asseverazioni sono svolti a campione da Enea su almeno il 5% delle asseverazioni trasmesse. Le sanzioni per quanti hanno redatto asseverazioni infedeli sono irrogate dal Mise.

— L. R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I CONTROLLI MINIMI

A campione l'Enea verificherà almeno il 5% delle asseverazioni trasmesse



RIGENERAZIONE

Demolizione e ricostruzione con le vecchie distanze tra edifici

Non ci sono più i limiti di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche

Gianlorenzo Saporito

Sorpresa estiva per il testo unico dell'edilizia (Dpr380/2001), che è notevolmente rimaneggiato dall'articolo 10 del decreto legge 76/2020. Le modifiche agevolano sia le progettazioni che la circolazione dei beni (si veda l'altro articolo), in correlazione con le procedure di bonus (110%) per interventi sui consumi energetici e antisismici.

Oggi la ristrutturazione comprende, a tutti gli effetti, la demolizione e ricostruzione: l'articolo 10 del decreto legge innova l'articolo 3 del testo unico dell'edilizia, eliminando una serie di limiti: sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche

possono cambiare, e possono essere inserite tutte le innovazioni necessarie per l'adeguamento antisismico, per l'accessibilità e l'installazione di impianti tecnologici e di efficientamento energetico. Ciò significa che si può demolire ricostruire eccedendo dalla struttura preesistente.

Questo nuovo concetto di ristrutturazione è l'unico che consente, nelle Regioni che ammettono premi di volumetria (cosiddetti Piani casa) interventi utili al riordino ed al recupero urbano. Fino a pochi mesi fa, la Corte costituzionale (sentenze 70 e 119 /2020) aveva imposto il rispetto dei limiti previsti nel 1968 dal decreto ministeriale 1444, paralizzando l'attività edilizia in Puglia e nel Veneto.

Oggi si può demolire ricostruire se si rispettano le distanze «legittimamente preesistenti» (articolo 2-bis del testo unico, modificato dall'articolo 10 del decreto legge 76/2020), cioè si può realizzare un

edificio diverso, li dove esisteva una diversa costruzione.

Per comprendere meglio l'importanza dell'innovazione normativa, è utile ricordare che le distanze si consolidano in un periodo ventennale, nel senso che il decorso del tempo "storicizza" i luoghi e li rende consolidati al punto tale da poter effettuare demolizioni e ricostruzioni con le stesse, preesistenti distanze. Basta quindi che la situazione si sia prolungata per vent'anni, per poter vantare un titolo a mantenere la preesistente distanza, demolendo ciò che c'era e ricostruendolo sul posto.

Questo nuovo concetto di ristrutturazione vale anche per i centri storici e le zone vincolate sotto l'aspetto ambientale (Dlgs 42/2004), se si rispettano sagoma, prospetti, sedime e volumetria preesistente: spetterà ai Comuni, in sede di rilascio del titolo edilizio (sempre necessario) arginare la corsa all'edilizia sostitutiva.



Bonus 110%, così l'asseverazione

Previsto uno schema rigido per i documenti, che dovranno essere compilati online, trasmessi entro 90 giorni e saranno verificati a campione dall'Enea

Il ministero dello sviluppo economico (Mise) ha presentato la bozza di due attesi provvedimenti, sulla modalità di rilascio delle assevera-

zioni da parte dei tecnici, e sulla tipologia, requisiti tecnici e congruità della relativa spesa degli interventi di efficientamento ener-

getico. Le prime dovranno essere compilate online e saranno verificate a campione dall'Enea. E trasmesse entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

Poggiani a pag. 27

Thumbnail of the newspaper page showing the main article and a sidebar with a 'GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS' advertisement.

Thumbnail of the newspaper page showing an advertisement for 'Dritto & FISCO' and a section titled 'Superbonus a costi certificati'.

I MODELLI DOVRANNO ESSERE TRASMESSI ONLINE ALL'ENEA

Controlli a campione per le asseverazioni

Bonus 110% con asseverazioni a schema rigido, on line e verificate «a campione» dall'Enea. Copie dei modelli da trasmettere entro novanta giorni dalla conclusione dei lavori, nel caso le stesse facciano riferimento a lavori terminati. Via libera anche al provvedimento sui requisiti degli interventi e sulla congruità delle spese sostenute. Il ministero dello sviluppo economico (Mise), anche di concerto con quello dell'economia, dell'ambiente e dei trasporti, ha presentato la bozza di due attesi provvedimenti, aventi per oggetto, rispettivamente, la modalità di rilascio delle asseverazioni da parte dei tecnici, di cui ai commi 13, 13-bis e 14, dell'art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020 e sulla tipologia, requisiti tecnici e congruità della relativa spesa degli interventi di efficientamento energetico che danno accesso alla detrazione maggiorata del 110% (si veda *ItaliaOggi*, 14/7/2020). Il primo provvedimento richiama, preliminarmente, i commi appena citati dell'art. 119 del dl 34/2020 ma all'art. 2, richiamando ulteriormente due allegati riferiti ai modelli di asseverazione (uno che si riferisce a quella per i lavori conclusi e uno che riguarda quella in presenza di stati di avanzamento lavori), indica i relativi contenuti che il tecnico abilitato dovrà inserire, a partire dal richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del dpr 445/2000 (dichiarazione sostitutiva, decadenza dei benefici e norme penali). Il tecnico dovrà attestare, in sintesi, di essere iscritto in un ordine professionale, con l'apposizione del timbro e/o sigillo, dovrà allegare la copia della polizza richiesta, stipulata con un massimale non inferiore a 500 mila euro, a pena di invalidità dell'attestazione, il documento di identità, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) e dovrà utilizzare i due modelli allegati al provvedimento, tenendo conto che anche se ha rilasciato una prima asseverazione per gli stati di avanzamento, ne dovrà rilasciare una seconda, definitiva, a conclusione dei lavori.

Non potranno essere utilizzate polizze assicurative stipulate con imprese assicurative extracomunitarie ovvero di società aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Ue o allo Spazio economico europeo (SEE).

L'asseverazione, previa registrazione del tecnico, dovrà essere compilata on-line utilizzando il portale dell'Enea e dovrà essere trasmessa entro novanta giorni dalla conclusione dei lavori, nel caso dell'attestazione che

Le asseverazioni per il bonus del 110%

Dichiarazione sostitutiva	Il tecnico abilitato deve richiamare, in testa, gli articoli 47, 75 e 76 del dpr 445/2000
Timbro	Il tecnico abilitato, alla sottoscrizione, deve apporre il timbro o sigillo fornito dal Collegio o dall'Ordine
PEC	Necessaria la dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni a uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
Polizza assicurativa	Il tecnico abilitato deve allegare, a pena di invalidità dell'asseverazione, copia della polizza di assicurazione che ne costituisce parte integrante
Documento di identità	Necessaria l'allegazione di un documento di identità
Modelli	Il provvedimento presenta due tipologie di asseverazioni, di cui una per i lavori conclusi e una per gli stati di avanzamento
Controlli	La regolarità delle asseverazioni viene verificata a campione dall'ENEA
Sanzioni	Per le asseverazioni infedeli, applicabile la sanzione pecuniaria da 2 mila a 15 mila euro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali

farà riferimento al termine dei lavori, ottenendo la ricevuta con attribuzione di un codice univoco identificativo, attribuito dal sistema.

Il successivo articolo 4, sempre ai fini dell'accesso alla cessione o allo sconto in fattura, di cui all'art. 121 del dl 34/2020 (e non come indicato dalla recente guida dell'Agenzia delle entrate, anche per il caso di utilizzo diretto della detrazione), dispone sul controllo della regolarità delle asseverazioni e sul controllo «a campione», di cui al successivo art. 5, disponendo che l'asseverazione deve essere regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato. L'Enea verificherà se il beneficiario è il destinatario della detrazione e se tutti gli interventi attestati garantiscono la rispondenza ai requisiti richiesti, nonché che la tipologia dell'edificio sia tra quelli agevolabili, attraverso di un controllo automatico e il provvedimento, per il concreto svolgimento della detta attività, richiama il decreto del MISE dell'11/05/2018, pubblicato nella *G.U.* 211 del medesimo anno. Di estrema importanza anche la parte sanziona-

toria (art. 6), la quale, fermo restando l'applicazione delle sanzioni di natura penale, richiama la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 15 mila euro per ogni attestazione infedele e dispone sulle modalità di comunicazione della contestazione, di cui all'art. 14 della legge 689/1981, che dovrà essere eseguita a cura della direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Mise a mezzo posta elettronica certificata (Pec).

La stessa direzione generale procederà a inviare all'Agenzia delle entrate e al ministero dell'economia e delle finanze, l'elenco completo delle asseverazioni o delle attestazioni prive del requisito della veridicità al fine di verificare la decadenza dell'agevolazione, procedere con il relativo recupero e richiedere il risarcimento dei danni eventualmente provocati.

di Fabrizio G. Poggiani

© Riproduzione riservata



L'audizione sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

EDILIZIA

Superbonus, cessione del credito anche parziale

Poggiani a pag. 28

Si moltiplicano le casistiche da considerare per la fruizione del beneficio fiscale

Cessione 110% anche parziale

In caso di comproprietà il bonus va a chi paga le spese

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Cessione del credito d'imposta riferibile al bonus 110% anche parziale. Stante il fatto che i limiti di spesa sono riferibili all'unità immobiliare e non ai proprietari, la detrazione spetta una sola volta anche in presenza di regime di comunione tra coniugi. In presenza di comproprietari, infine, la detrazione e, inevitabilmente lo sconto in fattura o la possibilità alternativa della cessione, spetta a colui che sostiene le spese, a prescindere dalle quote di proprietà dell'unità immobiliare possedute.

Con l'introduzione della detrazione maggiorata indicata, a cura dell'art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, per le spese sostenute dall'1/7/2020 al 31/12/2021 degli interventi che aumentano l'efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici si moltiplicano le casistiche, in attesa del provvedimento dell'Agenzia delle entrate e del provvedimento del ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo destinato anche alla verifica della congruità delle spese sostenute (si vedano altri articoli a pag. 25).

Preliminarmente, si ricorda che, a partire dalla detrazione per gli interventi di ristruttura-

zione, i bonus competono sulla base del «sostenimento» delle spese, a prescindere dalle quote di proprietà possedute, sempre nel rispetto delle soglie determinate per unità immobiliare e non per comproprietari.

Alla stessa stregua della richiamata detrazione (ristrutturazione edilizia), anche quella maggiorata del 110% non fa alcuna eccezione, giacché l'art. 119 del dl 34/2020 dispone chiaramente che «la detrazione (...) si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente», sostenute (principio di cassa, per le persone fisiche), come detto nel periodo indicato (1/7/2020 - 31/12/2021).

Quindi, prima necessaria precisazione è che, in presenza di coniugi in regime di comunione, la detrazione maggiorata spetta una sola volta per la singola unità immobiliare, senza poter contare su un effetto moltiplicatore.

In secondo luogo, hanno diritto alla detrazione, come persone fisiche, familiari conviventi, coniugi, anche separati, ma assegnatari dell'immobile intestato all'altro coniuge, componenti delle unioni civili e conviventi more uxorio, nel rispetto di determinate condizioni, sulla base delle spese sostenute e documentate «rimaste a carico».

La conseguenza è che, per

esempio, in presenza di due comproprietari, rispettivamente per l'80% uno e per il 20% l'altro, se il secondo sostiene interamente le spese ed esegue i relativi pagamenti, è quest'ultimo che ottiene la totale detrazione superando la regola generale che prevede che la detrazione, per gli interventi eseguiti su un fabbricato in comproprietà, siano suddivisi per quote, nella ipotesi che le fatture siano cointestate e non sia indicata una diversa ripartizione.

Si ritiene, anche nel caso della detrazione maggiorata in commento, che la ripartizione possa avvenire sempre liberamente in base alle decisioni tra le parti, ma la stessa deve risultare acclarata dalle singole fatture e dai relativi pagamenti, tenendo conto anche della modalità di pagamento con bonifici «tracciati»; in assenza di una indicazione specifica, del provvedimento e della circolare dell'Agenzia delle entrate, che definirà le modalità attuative dell'agevolazione, dopo la recente emanazione della guida, si ritiene che anche i pagamenti per fruire di questa detrazione debbano essere effettuati in tal modo, in considerazione del fatto che l'articolo 119 citato, fa esplicito riferimento alla detrazione prevista dall'articolo 14 del

dl 63/2013, stabilendo, solo ulteriormente, che si applica nella misura maggiorata del 110%.

Quindi, se si trasla il caso della comproprietà sulle alternative all'utilizzo diretto del bonus, è inevitabile che la scelta per la cessione e lo sconto sul corrispettivo, con la conseguente operatività, resti in carico al soggetto che dimostra di aver sostenuto la spesa, a prescindere dall'entità della comproprietà, anche minima, o della presenza del regime patrimoniale della comunione. Si ricorda, inoltre, che il credito d'imposta può essere utilizzato direttamente, sulla base della capienza del contribuente ma, in presenza di incapacienza, è possibile procedere anche con una cessione «parziale», posto il rilascio del visto di conformità (leggero) e delle relative attestazioni, anche sulla congruità della spesa sostenuta. Infine, è opportuno essere consapevoli che in presenza di cessione del credito, anche a mezzo di sconto in fattura, la ditta fornitrice ottiene il 110% della spesa sostenuta per l'intervento dal fruitore ma la banca, come pare nelle intenzioni della maggior parte degli istituti di credito, attualizzerà il credito negoziando lo stesso in percentuali più ridotte (dal 75 all'85%).

© Riproduzione riservata

Vendita di immobili più facile con il timbro di stato legittimo

SEMPLIFICAZIONI

Le irregolarità tollerabili certificate da un professionista

La prova delle dimensioni di un rudere anche con disegni o foto

Guglielmo Saporito

Novità anche per chi non deve ristrutturare, ma solo vendere un immobile, scorrendo il Dl 76/2020 che innova il testo unico dell'edilizia. Si definiscono infatti quali sono le tolleranze costruttive che non hanno conseguenze sulla commerciabilità dei beni: in precedenza, queste tolleranze valevano solo a impedire la perdita dei benefici fiscali (articolo 49), ma ora sono applicabili a qualsiasi tipo di conseguenza, anche ai rapporti contrattuali (compravendite, trasferimenti) eliminando possibili contenziosi.

Il nuovo articolo 34-bis del Dpr 380/2001 prevede infatti la tollerabilità delle diverse dimensioni (altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta ed «ogni altro parametro delle singole unità») che rimangano entro il limite del 2% rispetto a quanto previsto dal titolo (licenze, autorizzazioni, concessioni, scia). In aggiunta, si introduce il criterio della tolleranza esecutiva, con riguardo

alle irregolarità geometriche (ad esempio, muri obliqui), o la diversa collocazione di impianti e opere interne, e infine la modifica alle finiture eseguite durante i lavori per l'attuazione dei titoli abilitativi. Lo spostamento di un bagno, la realizzazione di un tramezzo, la tipologia della finestra, se non violano la disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudicano l'agibilità dell'immobile, vanno considerate mere irregolarità esecutive, e in conseguenza non generano sanzioni.

L'innovazione non è tanto nella pena pecuniaria (in precedenza spesso forfettaria di mille euro), bensì nella procedura di attestazione dello stato legittimo degli immobili. Si affida infatti a un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito) la possibilità di attestare lo «stato legittimo degli immobili», con una dichiarazione che può essere allegata agli atti notarili (trasferimento, costituzione, scioglimento di comunione e di diritti reali). Il legislatore recepisce così prassi consolidate in alcune regioni come l'Emilia-Romagna, in cui i trasferimenti notarili immobiliari sono da tempo accompagnati da specifiche dichiarazioni di tecnici che garantiscono l'assenza di abusi edilizi. In tal modo, si evolve anche il principio (Cassazione 8230/2019) che esclude rischi di nullità nelle compravendite di edifici che non abbiano abusi edilizi integrali.

Nella stessa logica, le modifiche al testo unico hanno un occhio di riguardo per tutto ciò che è «preesistente» e consolidato: si possono infatti mantenere le distanze legittimamente preesistenti (articolo 2-bis), si può ricostruire

ciò che è crollato o demolito, se è possibile accertarne la preesistente consistenza (articolo 3) e infine si può ritenere legittima una situazione consolidata che risulti da elementi non strettamente edilizi. In particolare, il nuovo articolo 6, comma 1-bis, definisce lo «stato legittimo dell'immobile», ancorandolo al titolo edilizio originario, oppure a una serie di dati, in particolare per gli immobili realizzati in epoca nella quale non era obbligatorio dotarsi di un titolo edilizio (1967 per le aree esterne ai centri abitati; 1942 per i centri urbani). Secondo l'articolo 6, lo stato legittimo è quello desumibile da informazioni catastali di primo impianto (fine 1800) ovvero da «altri documenti probanti» quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti di archivio ed ogni altro atto pubblico privato di cui si dimostrano la provenienza.

Basta quindi un principio di prova della sussistenza di un titolo abilitativo, anche se non è disponibile il relativo documento. Tutto ciò agevolerà la circolazione dei beni, in particolare quando, fruendo dei vari bonus, vi saranno numerosi edifici realizzati sostituendo precedenti costruzioni. Da un lato infatti è possibile dimostrare la consistenza di un rudere prima di un intervento di ricostruzione, ricorrendo a prove anche indirette (come una descrizione in una divisione testamentaria), dall'altro sarà possibile dimostrare la legittimità di una ricostruzione che, seppur con modifiche, faccia capo a un nucleo edilizio legittimamente iniziato o originariamente assistito da un titolo valido seppur limitato a un'altezza inferiore.

◀ RIPRODUZIONE RISERVATA



Il colloquio

di Isidoro Trovato

Lavoro, i consulenti in piazza «Serve un sussidio unico»

La presidente Calderone: un solo ammortizzatore sociale per l'emergenza

Un dossier per illustrare nel dettaglio cosa non ha funzionato in tema di lavoro. Ma anche in materia di ammortizzatori sociali, di complicazioni burocratiche e tempistiche inadatte per gestire una situazione straordinaria come quella pandemica con strumenti ordinari. A presentarlo sono i consulenti del lavoro che ieri si sono mobilitati e sono scesi in piazza uniti davanti i palazzi della politica.

«I consulenti del lavoro sono stati in prima linea in questa emergenza — spiega Marina Calderone, presidente nazionale di categoria — lavorando giorno e notte per evitare il più possibile ripercussioni su aziende e lavoratori. Abbiamo presentato oltre 1 milione e 650 mila istanze di ammortizzatori che hanno riguardato quasi sette

milioni di lavoratori, ovvero l'85% del totale delle domande presentate. Ma non è stato semplice. Perché in questi mesi si è generato un sistema che ha creato solo confusione nelle procedure operative regalandoci quasi 30 modi diversi per richiedere lo stesso sussidio, rallentando le tempistiche di erogazione degli aiuti. Il tutto aggravato da norme incongruenti e circolari intempestive. Pensiamo solo che in questi ultimi sei mesi abbiamo assistito all'approvazione di 12 tra leggi e decreti-legge, 16 DPCM e 36 circolari e messaggi».

Ecco perché nasce la proposta dell'ammortizzatore sociale unico. Quali caratteristiche dovrebbe avere? «È una proposta — continua Calderone — che non abbiamo

avanzato ieri per la prima volta. La creazione di un ammortizzatore sociale unico, perché unica è la causale per tutte le indennità collegate all'emergenza sanitaria. Purtroppo, non è mai stata recepita con le conseguenze del caso: lavoratori ancora oggi in attesa di ricevere i pagamenti della cassa integrazione dei mesi corsi. Con la soluzione da noi proposta, invece, si sarebbero potute semplificare, o meglio, eliminare le complesse disposizioni previste dal "Cura Italia". Inoltre, ora permetterebbe un'applicazio-

ne del sostegno al reddito facile, veloce ed efficace. Bisogna anche garantire un quadro normativo chiaro e stabile, procedure informatiche semplici e una "cabina di regia" composta da tecnici del

settore autorevoli».

Quale autunno è ipotizzabile aspettarsi se si concretizzerà la scadenza del divieto di licenziamento il 17 agosto? «Bisognerà innanzitutto vedere se il divieto di licenziamento sarà esteso oltre il 17 agosto, anche considerando la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre. Il divieto è però una disposizione che di fatto sospende la potestà decisionale e organizzativa del datore di lavoro, limitando fortemente la libertà d'impresa. Insomma, in questo modo il mercato del lavoro viene "dopato" senza al contempo prevedere degli strumenti per garantire alle imprese di sopravvivere. È necessario intervenire e sostenere il lavoro, cioè le imprese che garantiscono l'occupazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le norme

● I consulenti del lavoro sono scesi in piazza per contestare le regole sugli ammortizzatori sociali e le complessità burocratiche per i sussidi, in una fase straordinaria di crisi per Covid-19. Sono state oltre 1,6 milioni le istanze di Cigs presentate dai consulenti



Marina Calderone presiede il Consiglio dei Consulenti del Lavoro



L'ingegnere della Nasa: «Il mio elicottero volerà su Marte»

Bob Balaram ha realizzato il suo sogno. Oggi il lancio da Cape Canaveral del rover «Perseverance»

«È un'idea pazzca, mi sentivo rispondere, ma ora sta per volare su Marte». Bob Balaram è da trent'anni al Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa, a Pasadena, il cuore dell'esplorazione interplanetaria. Dai computer nel centro californiano governerà la sua creatura, il drone-elicottero Ingenuity, quando si alzerà nell'aria rarefatta del cielo marziano. «Affrontiamo grandi rischi — ci dice con voce sicura Bob — ma il motto del laboratorio è "osare cose difficili". Io ci credo, anche se le sfide sono molte e sarà come il momento vissuto dai

Fratelli Wright nel 1903 quando riuscivano a far volare il loro primo aeroplano. Ora, però, accade su un altro pianeta». Oggi da Cape Canaveral un razzo Atlas lancerà verso il Pianeta Rosso il nuovo rover Perseverance per cercare tracce di una possibile vita passata. Il prossimo febbraio sbarcherà nel Jezero Crater, un cratere sopra l'equatore. Due mesi più tardi, dal rover scenderà Ingenuity di appena 1,8 chilogrammi, alto 50 centimetri, simile ad un insetto. È una piccola meraviglia dell'ingegneria aerospaziale e per la prima volta spiccherà il

volo nell'atmosfera di anidride carbonica. «Ero un bambino in India quando ascoltavo alla radio le missioni degli astronauti sulla Luna — racconta — Ne ero affascinato e diventai ingegnere all'Istituto indiano di tecnologia».

Poi volò negli Stati Uniti al Rensselaer Polytechnic Institute di New York studiando computer science, varcando infine la soglia del Jpl dove aveva sognato di arrivare, diventando esperto di sbarchi marziani. «Ero attratto dall'idea di volare in quel mondo, ma nessuno ci credeva. Solo sei anni fa il progetto fu accet-

tato», ricorda. Per cinque volte il drone-elicottero si alzerà fino a 5 metri, dove l'atmosfera è analoga a quella a 30 chilometri d'altezza dalla Terra. «Nessun elicottero ha mai volato in condizioni simili. Gli invieremo l'ordine, poi agirà da solo», spiega. Volerà in tarda mattinata quando il sole lo avrà riscaldato. «I droni-elicottero — conclude — arriveranno in luoghi inaccessibili e in futuro saranno gli occhi degli astronauti che sbarcheranno».

Giovanni Caprara


© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

● Bob Balaram è ingegnere capo del Mars Helicopter Scout Project al Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, in California

● Ha sviluppato un elicottero in grado di volare nell'atmosfera di anidride carbonica tipica di Marte

La prima volta
 «Sarà come il volo dei fratelli Wright, ma accadrà su un altro Pianeta»



Progettista Bob Balaram, «padre» dell'elicottero «Ingenuity»



Partite Iva, sconto subito su investimenti

RIFORMA FISCALE

La proposta di Ruffini: deducibilità immediata della spesa per macchinari

Doppia scommessa per la riforma del fisco per le partite Iva. Sem-

plificare il sistema di versamenti e arrivare a scadenze mensili o trimestrali. Ma anche stimolare ancora di più gli investimenti. Nella proposta di cash flow tax che il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha portato sul tavolo del Governo, c'è la deducibilità immediata dei costi per macchinari e altri beni necessari

per lo svolgimento dell'attività. In pratica, un investimento diventerebbe immediatamente deducibile senza dover frazionare quote del costo del bene su più anni. In questo modo, si aprirebbe la strada all'applicazione del criterio di cassa anche per altre voci di spesa.

Parente e Trovati — a pag. 4

Partite Iva, con il piano del governo sconti immediati sugli investimenti

Cash flow tax. La proposta di riforma lanciata da Ruffini per introdurre i versamenti mensili o trimestrali delle imposte punta a consentire la deducibilità immediata di ammortamenti per le spese in beni strumentali

**Giovanni Parente
Gianni Trovati**

ROMA

Doppia scommessa per la riforma del fisco per le partite Iva. Semplificare il sistema di versamenti per arrivare a scadenze mensili o trimestrali. Ma anche stimolare ancora di più gli investimenti. Con un occhio rivolto anche al miglioramento della compliance, ossia dell'adeguamento spontaneo dei contribuenti. La sottile linea di congiunzione è rappresentata dagli ammortamenti dei beni strumentali. Nella proposta di cash flow tax che il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha portato sul tavolo del Governo c'è proprio quella di consentire la deducibilità immediata dei costi per macchinari e altri beni necessari per lo svolgimento dell'attività. Di fatto si tratta del principale ostacolo da superare perché gli ammortamenti sono ancora la principale voce di bilancio ancorata al criterio della competenza. In pratica, un investimento diventerebbe immediatamente deducibile senza dover frazionare quote del costo del bene su più anni. In questo modo, si aprirebbe la strada all'applicazione del criterio di cassa anche per altre voci di spesa come quelle di manutenzione, di impianto o altre di carattere pluriennale.

Certo, nella messa a punto della proposta bisognerà capire come gestire partite delicate come il Tfr e gli altri accantonamenti.

La strada è comunque segnata per dare una risposta in termini di semplificazioni alle istanze arrivate dai commercialisti e dalle associazioni di categoria che a più riprese hanno chiesto un'ulteriore proroga dei versamenti di saldo e acconto. Una risposta che punta ad arrivare a una liquidazione mensile o trimestrale delle imposte sui redditi agganciata all'andamento di cassa e superare il sistema attuale. Ciò consentirebbe anche di approdare alla dichiarazione precompilata Irpef per le partite Iva in contabilità semplificata. Anche se tra gli interrogativi che circolano c'è quello di quale sarà l'aliquota Irpef applicabile.

Naturalmente la riforma fiscale che i tecnici del governo stanno studiando per le partite Iva va inquadrata nel contesto più ampio della manovra d'autunno, per la strategia a cui risponde ma anche per le compatibilità finanziarie in cui si deve inserire. Sul primo aspetto la direzione è chiara. Lo sfoltimento dei 20 regimi di ammortamento che oggi occupano la scena fiscale risponde a un'esigenza di semplificazione, che aiuta a favorire l'adempimento spontaneo e i controlli su chi punta a forme di evasione ed elusione. E so-

prattutto si innesta nel filone degli strumenti di favore chiamati ad aiutare la ripresa degli investimenti privati fermati dal colpo del Covid.

Quanto di favore? Questo dipende dal punto d'incontro che si potrà trovare fra le richieste dei conti pubblici e l'esigenza di alleggerire il fisco sugli acquisti dei beni strumentali, in particolare di quelli che possono accompagnare la transizione verso modalità di produzione innovative o più sostenibili sul piano ambientale. Dipenderà da questo equilibrio la percentuale di ammortamento che potrà essere individuata per l'avvio del fisco per cassa, e che potrà cambiare nel corso degli anni a seconda dello scenario e delle necessità di utilizzo della leva fiscale in senso restrittivo o espansivo.

Le esigenze della finanza pubblica avranno inevitabilmente un peso determinante anche nel calendario di avvio della riforma, che potrebbe avvenire in due tempi. Una prima fase, secondo le ipotesi allo studio, potrebbe concentrarsi sulle imprese minori in contabilità semplificata e le persone fisiche che oggi rientrano nel perimetro del forfettario o dei vecchi regimi di vantaggio ora in via di esaurimento. Un programma del genere rinvierebbe alla seconda tappa l'estensione del fisco per cassa anche alle altre persone fisiche e società di persone.


Anche in questo caso si tratterebbe di un esordio comunque col botto, perché riguarderebbe circa tre milioni di soggetti divisi fra aziende in contabilità semplificata (1,8 milioni secondo gli ultimi dati disponibili sulle dichiarazioni relativi al 2018, fra cui 400mila società di persone) e 1,2 milioni di forfettari e minimi. Il primo tempo della riforma coinvolgerebbe quindi quasi tre quarti della platea potenziale, lasciando alla seconda fase circa

800mila autonomi fuori da forfait e regime di vantaggio e 300mila imprese in contabilità ordinaria.

Si tratta di numeri ampi anche se non includono però le società di capitali né nella prima né nella seconda fase. Numeri da aggiornare per gli effetti della crisi. Lo snodo sono le risorse, da trovare in un bilancio pubblico stressato dalla crisi perché i fondi del *Recovery and resilience fund* non potranno finanziare direttamente le

ambizioni fiscali italiane. Per questa ragione il governo torna a puntare sul taglio alle tax expenditures, e soprattutto sul dossier dei sussidi «ambientalmente dannosi», come spiegato ieri dal ministro dell'Economia Gualtieri al Senato (si veda pagina 5). A patto di riuscire a superare gli scogli politici che fin qui hanno fermato tutti i progetti tentati sul tema dai vari governi negli ultimi dieci anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Iter in due tappe. L'approdo alla liquidazione dell'Irpef mensile o trimestrale dovrebbe riguardare in un primo tempo le imprese minori in contabilità semplificata e minimi e forfettari. Nella fase 2 toccherà a imprese in regime ordinario e gli autonomi non tassati a forfait

4,1 milioni

LA PLATEA A REGIME

La proposta sulla cash flow tax punta a interessare a regime 4,1 milioni di partite Iva: saranno escluse le società di capitali

IMAGOECONOMICA



Precompilata. La proposta Ruffini punta ad arrivare alla dichiarazione precompilata Irpef anche per le partite Iva in contabilità semplificata

